

# MISSIONE 1 – DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO, NAZIONALITÀ ITALIANA DELLE OPERE, REGISTRO PUBBLICO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE - PRCA



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

La **Direzione Generale Cinema E Audiovisivo (DGCA)** raccoglie ed elabora i dati forniti dagli utenti sul settore cinematografico e audiovisivo ai fini della valutazione sullo stato di attuazione degli interventi d'impatto prevista dall'articolo 12 della Legge.

In particolare, i compiti e le funzioni sono quelle di:

- riconoscere la nazionalità italiana e lo status di coproduzione internazionale alle opere audiovisive;
- verificare la [classificazione dei film per la tutela dei minori](#)
- riconoscere la [qualifica d'essai per film e per le sale](#)
- gestire il [pubblico registro cinematografico](#)
- gestire l'archivio della [revisione cinematografica](#) (ex censura)
- verificare la sussistenza dei requisiti di opera audiovisiva di [espressione originale italiana](#)
- riconoscere il [certificato di origine italiana](#) per le opere cinematografiche

### **La nazionalità italiana delle opere**

Sono considerate opere italiane le opere che ottengono il riconoscimento della nazionalità italiana.

Possono richiedere il riconoscimento della nazionalità italiana le seguenti opere:

- opere audiovisive al 100% italiane, cioè prodotte interamente da produttori italiani
- opere maggioritarie italiane, in cui la quota di proprietà dei produttori italiani è più alta delle quote dei produttori stranieri
- opere paritarie italiane, in cui la quota di proprietà dei produttori italiani è pari a quelle dei produttori stranieri
- opere minoritarie italiane, in cui la quota di proprietà dei produttori italiani non è prevalente rispetto a quelle dei produttori stranieri.

Indipendentemente dalla quota di proprietà in capo al produttore italiano, le opere realizzate in collaborazione con produttori stranieri rientrano nelle seguenti tipologie:

- opere cinematografiche e audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, ovvero con paesi con cui sono in vigore appositi [accordi bilaterali](#) o la [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica](#): la quota minima di partecipazione alla produzione è definita da ciascun accordo specifico;
- opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale, ovvero con paesi con cui **non sono in vigore appositi accordi bilaterali di coproduzione**. Tali coproduzioni vengono autorizzate da appositi Decreti Ministeriali. La quota minima di partecipazione alla produzione è del 20%;
- opere audiovisive (non cinematografiche, con destinazione TV/WEB) di produzione internazionale, ovvero con paesi con cui non sono in vigore appositi accordi di coproduzione: la quota minima italiana di partecipazione alla produzione è del 20%

La nazionalità italiana è il **requisito fondamentale** per accedere ai benefici previsti dalla Legge, fatta eccezione per le opere per le quali si intende accedere ai benefici nelle fasi dello sviluppo (tax credit sviluppo, contributo selettivo alla scrittura, contributo selettivo a sviluppo e preproduzione, fondi bilaterali di cosviluppo).

Non è richiesta la nazionalità italiana per le opere straniere che accedono al beneficio ad esse dedicato ( tax credit per produzioni esecutive che realizzano opere straniere).

La richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria va inoltrata almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese.

## Procedura

La Nazionalità italiana è richiesta:

- per le **opere non ancora realizzate**, in via provvisoria
- per le **opere realizzate**, in via definitiva

I provvedimenti di riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria e in via definitiva sono adottati dalla DGCA **entro 60 giorni** dalla data di ricezione della richiesta.

## Opere 100% Italiane

La nazionalità provvisoria e definitiva è riconosciuta nel caso in cui si raggiunga un **punteggio minimo di 70/100** sulla base delle tabelle allegate al [DPCM 11 luglio 2017](#), come modificato dal [DPCM 11 agosto 2020](#), differenziate per tipologia di opera (finzione, documentario, animazione, videogiochi).

## Coproduzioni Internazionali

I criteri sono differenti in base alle normative previste dai trattati di coproduzione fra i paesi coinvolti nella produzione dell'opera.

Può essere concessa la nazionalità italiana a singole opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale e per le singole opere audiovisive di produzione internazionale:

- nel caso in cui presentino particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale;

- le quote di partecipazione per l'impresa italiana non siano inferiori al 20%, e includano i diritti di utilizzazione economica sul territorio italiano;
- la quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20% e deve includere i diritti di sfruttamento per il territorio italiano;
- la percentuale relativa alle spese sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.

### Deposito delle opere e Procedura

Il deposito della copia dell'opera audiovisiva prodotto presso la [Cineteca Nazionale](#) è obbligatorio in caso di ottenimento di un beneficio o un contributo. La consegna della copia campione è altresì obbligatoria presso la DGCA per l'ottenimento della nazionalità italiana e del credito d'imposta.

Il deposito dell'opera audiovisiva presso la **Cineteca Nazionale** deve avvenire **entro 30 giorni** dalla data di consegna della stessa presso la DGCA, e in ogni caso entro 30 giorni dall'ottenimento della conferma della [classificazione dell'opera per la tutela dei minori](#).

In caso di richiesta di [contributi automatici](#), il produttore deposita presso la Cineteca Nazionale tutte le opere audiovisive necessarie all'istanza di calcolo dei contributi automatici ad esso riconosciuti. Inoltre, una volta ultimata, dovrà essere consegnata anche l'opera prodotta con l'impiego delle risorse maturate.

Il deposito dell'opera deve rispettare i seguenti requisiti:

- In caso di opera girata e postprodotta su **pellicola**, il produttore deve depositare: una copia positiva dell'opera e una copia negativa dell'opera, costituita dall'internegativo scena e dall'internegativo colonna sonora;
- In caso di opera girata su **supporto digitale**, il produttore deve depositare: il Digital Cinema Distribution Master (DCDM) dell'opera, con file audio WAV accluso, su supporto hard disk o LTO e una copia digitale dell'opera su supporto

hard disk aperta o chiusa con accluso il relativo software di creazione della chiave cifrata di protezione (KDM);

- In caso la copia depositata presenti difetti tecnici tali da renderla inservibile, su richiesta della Cineteca Nazionale, la copia **deve essere sostituita entro dieci giorni** dalla richiesta;
- Il mancato deposito dell'opera o la mancata sostituzione comporta la decadenza o la revoca di tutti i benefici e contributi previsti.

### **Il Registro Pubblico Delle Opere Cinematografiche E Audiovisive (PRCA)**

L'iscrizione al Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive (PRCA) di un'opera cinematografica e audiovisiva assicura un efficace sistema di pubblicità e conoscenza dei provvedimenti che riguardano opere.

In sintesi il Registro assicura:

- **ai sensi della legge sul diritto d'autore:** la pubblicità e l'opponibilità a terzi, mediante verifica degli atti di attribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria, nonché di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino i diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento di opere cinematografiche e audiovisive iscritte nel Registro;
- **ai sensi della trasparenza amministrativa:** la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali, nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e dai Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le finalità di sviluppo; produzione; distribuzione; promozione;
- ai sensi della trasparenza amministrativa: la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

## Contenuti

L'art. 4 del DPCM 8 gennaio 2018 modificato dal DPCM 21 settembre 2020 sancisce obblighi e facoltà.

### **È obbligatoria:**

- l'iscrizione al Registro per tutte le opere cinematografiche e audiovisive italiane e beneficiarie di contributi pubblici;
- la trascrizione nel Registro per tutti gli atti, accordi e sentenze con oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento delle opere italiane e beneficiarie di contributi pubblici;
- devono essere pubblicati, ai fini della trasparenza, sul Registro i dati relativi alle sovvenzioni pubbliche;
- devono essere pubblicati, ai fini della trasparenza, sul Registro i dati sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico televisivo;

### **È facoltativa:**

- l'iscrizione al Registro per le opere cinematografiche e audiovisive, di nazionalità italiana che non hanno beneficiato di contributi pubblici;
- la trascrizione nel PRCA per tutti gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento riguardanti le opere cinematografiche e audiovisive, di nazionalità italiana che non hanno beneficiato di contributi pubblici;
- l'iscrizione al Registro per le opere cinematografiche e audiovisive, non aventi nazionalità italiana incluse le opere straniere importate (distribuite) in Italia
- la trascrizione degli atti, accordi e sentenze con oggetto i diritti distributivi, di rappresentazione o di sfruttamento in Italia delle opere non aventi nazionalità italiana incluse le opere straniere importate (distribuite) in Italia
- il deposito nel Registro di un'opera letteraria destinata ad adattamento cinematografico o audiovisivo tramite allegazione di copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera

## Procedura

- l'iscrizione delle opere nel Registro è richiesta di norma dal produttore, dall'impresa cinematografica o audiovisiva italiana (o suo rappresentante/delegato) che esercita l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (art. 5 DPCM ), tuttavia anche il distributore nazionale od internazionale, per le opere non aventi nazionalità italiana/straniere distribuite in Italia, o l'autore o suo avente diritto, per il "deposito" del contratto di opzione su opera letteraria destinata ad adattamento cinematografico o audiovisivo, possono presentare la richiesta al PRCA (art. 4 commi 1, lettera b-bis e 3 del DPCM )
- la richiesta di iscrizione di un'opera è presentata entro **novanta giorni** dalla data della prima uscita in sala (opera cinematografica) o della prima diffusione televisiva o sul web (opera audiovisiva).
- la domanda di iscrizione dell'opera e/o la richiesta di trascrizione sul PRCA degli atti accordi sentenze, accertanti i diritti distributivi, di rappresentazione o di sfruttamento in Italia e all'estero di un'opera, con allegata l'attestazione di pagamento della relativa tariffa, avviene per via telematica al link <https://prca.cultura.gov.it/> indicato sui siti della DGCAe di Cinecittà. Sul portale sono disponibili: una sezione informativa, una sezione FAQ e le Guide alla compilazione; per tutte le indicazioni procedurali e tecniche **help desk del PRCA**
- Alla richiesta di iscrizione di opera cinematografica o audiovisiva **destinataria di benefici economici pubblici** si allega anche copia semplice del provvedimento di concessione di tali benefici economici; se i contributi attribuiti all'opera derivano dalla **legge n. 220 /2016**, occorre allegare anche l'attestazione dell'avvenuto **deposito** dell'opera cinematografica o audiovisiva, una volta ultimata, presso la Cineteca Nazionale.

- Gli atti da trascrivere nel PRCA, in via obbligatoria o facoltativa, ai sensi dell'art.4 del DPCM, oltre ad essere registrati fiscalmente - **art. 6 comma 5 bis del DPCM e art. 22 della legge n. 220 /2016** - devono rispettare i requisiti di forma previsti dalle norme di legge e presentare apposita **nota di trascrizione** con i dati di cui all'Allegato 3 del DPCM.

La nota di trascrizione riporta i dati essenziali, relativi all'opera da iscrivere o all'atto da depositare nel Registro, la nota di trascrizione non deve essere registrata fiscalmente; non è necessario ma solo facoltativo, che i corrispettivi economici presenti negli atti onerosi da depositare, siano indicati anche nelle relative note di trascrizione.

- L'art. 7 comma 2 nel richiamare la vigente normativa GDPR regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati , prevede la tutela dei dati sensibili contenuti negli atti depositati nel PRCA.
- la nota di trascrizione è accessibile a tutti, mentre i contratti e atti depositati sono visionabili integralmente solo dalle parti contraenti e loro aventi causa.
- il PRCA (art. 7 comma 1 DPCM) verifica la corrispondenza tra la nota di trascrizione ed il contenuto del provvedimento o contratto da depositare;
- la verifica della regolarità dei diritti di attribuzione, rispetta l'autonomia negoziale delle parti e assicura, una efficace e veritiera pubblicità per i terzi della "catena" dei diritti concernenti l'opera, che si succedono nel tempo (es: contratto di regia, cessione diritti soggetto e sceneggiatura, contratti di distribuzione, cessione di crediti di imposta, sentenze, modifiche societarie, atti di disposizione mortis causa etc.).
- l'agevolazione probatoria per i produttori, sino a prova contraria, riguarda l'esistenza dell'opera e la titolarità dei diritti economici ad essa relativi.
- La definizione delle domande e la relativa istruttoria avvengono **in ordine cronologico di arrivo.**

<b>Riferimenti normativi</b>	<p>D.M. 31 luglio 2017</p> <p>D.I. MiC e MEF 15 marzo 2018</p> <p>D.P.C.M. 11 agosto 2020, D.M. 4 febbraio 2021</p> <p>D.I. MiC e MEF 12 maggio 2021</p> <p>Legge 14 novembre 2016, n. 220</p> <p>D.P.C.M. 08/01/2018</p>
<b>Tag</b>	<p>PNRR, Missione1, DGCA, PRCA, nazionalità italiana opere, registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive</p>
<b>Glossario</b>	<p>DGCA (direzione generale cinema e audiovisivo), PRCA (registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive)</p>